



# PTCP 2016

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE  
Variante Specifica ex Articolo 27 bis L.R. n° 20/2000



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

## VARIANTE SPECIFICA

(ex art. 27 bis L.R. 20/2000)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Giammaria Manghi

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
Alessio Mammi

IL DIRIGENTE SERVIZIO  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Arch. Anna Campeol

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO  
Dott.Urb. Renzo Pavignani

Adottato dal  
Consiglio Provinciale  
con atto n.2 del 15/02/2018

Approvato dal  
Consiglio Provinciale  
con atto n.25 del 21/09/2018

**Relazione di  
controdeduzione**

**RC**



## **GRUPPO DI LAVORO**

### **Servizio Pianificazione Territoriale**

Anna Campeol (dirigente)

Renzo Pavignani (coordinamento)

Barbara Casoli (aspetti geologico-ambientali)

Francesco Punzi (aspetti amministrativi)

Pietro Oleari, (aspetti giuridico-amministrativi)

### **U.O. PTCP, Paesaggio e SIT**

Maria Giuseppina Vetrone, Simona Giampellegrini, Davide Cavecchi

### **U.O. Pianificazione Urbanistica e Valorizzazione del Territorio**

Elena Pastorini, Andrea Modesti



<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2. PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA APPROVATE CON DEL. G.R. N. 546/2018.....</b>	<b>3</b>
<b>3. OSSERVAZIONE D'UFFICIO E RISCONTRO AI CONTRIBUTI DEGLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE .....</b>	<b>8</b>
<b>ALLEGATO. TAVOLO TECNICO PROVINCIALE (D.G.R. 126/2002). VERBALE SEDUTA CONCLUSIVA 11 GIUGNO 2018. ....</b>	<b>12</b>

## 1. Premessa

La variante specifica al PTCP, adottata con Delibera di Consiglio n° 2 del 15/02/2018, si è resa necessaria per adeguare il piano territoriale a numerosi provvedimenti e piani sovraordinati sopravvenuti, nonché per apportare modifiche per la correzione di errori materiali, la semplificazione normativa ed una migliore applicazione delle norme di attuazione. La Variante, denominata di "manutenzione" segue le procedure approvative dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000.

Durante il periodo di deposito è pervenuta l'osservazione del Comune di Scandiano, oltre all'osservazione interna, formulata dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia. L'osservazione del Comune di Scandiano è stata tuttavia successivamente ritirata in data 22 agosto 2018 (acquisita al prot. 20157).

Per quanto riguarda i contributi e pareri degli enti competenti in materia ambientale è pervenuto il solo contributo dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area affluenti Po.

La Regione Emilia Romagna con DGR n. 546 del 16 aprile 2018 ha formulato n. 7 riserve. Le controdeduzioni alle riserve della Regione sono riportate nel cap. 2; nel capitolo 3 si da riscontro al contributo pervenuto.

## 2. Proposta di controdeduzioni alle riserve della Regione Emilia Romagna approvate con Del. G.R. n. 546/2018

N. riserva e testo	Proposta di controdeduzione
<p><u>Relativamente agli insediamenti commerciali.</u></p> <p>1. In merito all'adeguamento delle norme alla Direttiva UE Bolkestein si condivide quanto modificato dalla Provincia in accoglimento del contributo istruttorio presentato dalla Regione e i perfezionamenti inseriti per una maggiore coerenza anche terminologica alla legislazione regionale in materia di commercio in sede fissa ed ai criteri di urbanistica commerciale regionali. Si ravvisa tuttavia l'opportunità di un ulteriore approfondimento dei disposti normativi del Titolo III della Parte I, in termini di integrazione della norma, riferendosi in particolare a quanto previsto per le aggregazioni di medie strutture nei casi in cui si inseriscono specifiche soglie di superficie complessiva, verificandone le motivazioni che devono trovare fondamento in argomentazioni esclusivamente di carattere urbanistico e ambientale.</p>	<p>Riserva accolta. Si provvede ad integrare il comma 2bis dell'art. 18, esplicitando la ragione di tali limiti e la conseguente procedura, al fine di meglio evidenziare le motivazioni di seguito esposte in narrativa. La presente Variante specifica, intervenendo nel mero recepimento di disposizioni legislative e o derivanti da piani sopravvenuti, senza operare modifiche delle scelte di pianificazione degli insediamenti commerciali operate dalla Variante generale del PTCP approvata con Del. di C.P. n. 124 del 17/06/2010. Tra queste si annovera la previsione di cui all'art. 18 comma 2bis (nella nuova declaratoria) che identifica due tipologie di insediamenti aventi rilevanza sovracomunale:</p> <p>le <i>“aggregazioni di medie strutture di vendita, di dimensione compresa fra i 2.500 / 3.500 e i 5.000 mq. di superficie di vendita complessiva (2.500 per i comuni con popolazione inferiore alle 10.000 unità e 3.500 per i comuni con popolazione superiore alle 10.000 unità) all'interno di un'area avente superficie territoriale inferiore a 2,5 ettari”</i> e le <i>“aggregazioni di più esercizi di vicinato con eventualmente la presenza di medio-piccole strutture di vendita, di dimensione compresa fra i 2.500 / 3.500 e i 5.000 mq. di superficie di vendita complessiva (2.500 per i comuni con popolazione inferiore alle 10.000 unità e 3.500 per i comuni con popolazione superiore alle 10.000 unità).”</i></p> <p>Le soglie di superficie di vendita suindicate (2500/3500 mq) costituiscono un limite, superato il quale si chiede di sottoporre la previsione di un insediamento commerciale così configurato, ad una valutazione di sostenibilità degli effetti infrastrutturali-territoriali ed ambientali anche con riferimento alla scala sovracomunale. Pertanto tale previsione normativa è sorretta da obiettivi di ordine urbanistico e di sostenibilità ambientale e territoriale in quanto il fine della</p>

	<p>norma è quello di verificare preliminarmente gli impatti connessi alla pianificazione di aggregati di insediamenti commerciali che per entità della superficie di vendita complessiva possono comportare effetti che travalicano l'ambito comunale.</p>
<p><u>Relativamente alle modifiche riguardanti il sistema delle infrastrutture per la mobilità.</u>  2. In merito alla previsione della bretella di connessione tra SP18 (PR) / SP 28 (RE) e la SP (12) nel comune di Montecchio, si ritiene che la documentazione presentata non consenta la completa valutazione dell'effetto della infrastruttura proposta rispetto alle esigenze dichiarate, di miglioramenti del traffico e delle condizioni di sicurezza per la mobilità ciclopedonale. Si ritiene quindi necessario ribadire quanto già espresso nel contributo istruttorio (DGR 1703/2017) ossia la necessità di subordinare la previsione a interventi di riqualificazione per la viabilità lenta e ciclabile. Si chiede quindi di inserire nella documentazione di piano (disposto normativo o Valsat) che <i>“La realizzazione della nuova variante dovrà essere strettamente legata al miglioramento del sistema dell’accessibilità urbana ad essa riferita, prevedendo specifici interventi di riqualificazione, come la messa in sicurezza della mobilità ciclopedonale e la realizzazione dei percorsi ciclopedonali previsti dall’attuale PSC, il miglioramento delle condizioni di accesso del TPL e delle relative fermate”</i>.</p>	<p>Si accoglie e si provvede ad integrare le misure di mitigazione e compensazione riportate nel documento di VALSAT.</p>
<p><u>Relativamente alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica.</u>  3. La variante in oggetto prevede un’azione di semplificazione ed aggiornamento normativo, ma, relativamente al TITOLO VII – “Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee”, mantiene riferimenti a documenti superati, come l’allegato B alla relazione generale del PTCP 2010 vigente, e non riporta un quadro organico degli obiettivi e delle misure sulle acque aggiornato alla pianificazione sovraordinata rendendo poco evidenti azioni e direttive effettivamente individuate dal proprio strumento di piano.  Si ritiene pertanto che sia opportuno un ulteriore approfondimento dei disposti normativi del Titolo VII al fine assicurarne la coerenza con le normative vigenti e integrare la norma con i riferimenti alla</p>	<p>Riserva accolta. La Variante specifica in esame, come richiamato nella Relazione illustrativa, è intervenuta in primis con la finalità di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico-territoriale, perseguendo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata dettato dalla L.R. 15/2013. Vanno così inquadrare talune delle modifiche del titolo VII - Parte seconda, specie l’art. 77 “Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici” ove, anziché riportare gli specifici obiettivi, già definiti dalla pianificazione sovraordinata di bacino sopravvenuta (Elaborato 5 del Piano di gestione - fiume Po), si è rimandato a quest’ultima.</p>

<p>pianificazione sovraordinata ed in particolare al Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 2015-2021.</p>	<p>L'art. 76, comma 1 tuttavia, per errore materiale, conserva ancora i riferimenti agli obiettivi di qualità contenuti nell'Allegato B della Relazione illustrativa della variante generale del PTCP che si provvede ad eliminare facendo rimando al Piano di gestione – fiume Po, in coerenza con quanto già modificato al successivo art. 77.</p> <p>Analogamente, al comma 2, lett. a) dell'art. 76 si elimina la parola “<i>ambientale</i>” come già modificato nella titolazione del successivo art. 77.</p> <p>Si ritiene così soddisfatto quanto richiesto circa la presenza di documenti superati (l'Allegato B della relazione generale che non viene più richiamato).</p> <p>Resta, altresì, confermata la funzione del PTCP di concorrere, per quanto possibile in relazione alla natura di strumento di pianificazione territoriale, al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione sovraordinata, così come resta confermato il complesso delle misure già previste dalla Variante generale del PTCP del 2010 che viene, aggiornato conservando le misure con ricadute territoriali. Ad es. la misura relativa al “riutilizzo acque reflue” (art. 86) e la misura relativa alla valorizzazione del T.Crostolo (art. 87) vengono aggiornate sia in relazione all'attuazione delle stesse, sia in relazione alla perdita delle funzioni delegate dalla Regione in materia di tutela dell'ambiente (e delle acque) da parte delle Province dopo la legge 13/2015 (Titolo II – Capo I).</p> <p>Il complesso delle misure stabilite dal PTCP vigente e confermate dalla Variante in esame risulta, in sintesi, pienamente coerente con il programma delle misure del Piano di gestione (Elaborato 07).</p>
<p>4. In merito all'art. 79 comma 8, lettera b) delle Norme di attuazione, si propone la riscrittura del disposto normativo come di seguito per conformità alla normativa sovraordinata:</p> <p><i>“b) applicazione dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con popolazione superiore a 10.000 AE. Tali trattamenti dovranno garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla vigente normativa,</i></p>	<p>Si accoglie la riserva e si provvede a modificare l'art. 79, comma 8, lett. b).</p>

<p><i>alle scadenze previste dalle vigenti disposizioni di settore per gli agglomerati maggiori di 100.000 AE e alle scadenze previste dal PTA e dalla Del. G.R. 201/2016 per gli agglomerati con popolazione compresa fra 10.000 e 100.000 AE;”.</i></p>	
<p>5. In merito alla proposta di variante di cui all'art. 80 delle Norme di attuazione, si riscontra l'accoglimento delle osservazioni formulate sulla documentazione preliminare ma si ritiene necessario richiedere ulteriori modifiche del comma 1 e l'eliminazione del comma 3 dell'art. 80. In merito al comma 1 si propone la riscrittura del disposto normativo come di seguito:  “1. Il Piano, ai sensi dell'art. 30 delle norme del PTA, delimita nella Tav. P10b:  - le Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola (ZVN)  - le Zone non vulnerabili, anche dette zone ordinarie.  In tali zone, per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola, si applicano le vigenti disposizioni regionali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.”  La richiesta è finalizzata a semplificare il testo del disposto normativo e ad evitare l'inserimento di riferimenti normativi specifici che possano risultare in breve tempo superati a seguito di modifiche, abrogazioni, ecc. Nel caso in esame, si evidenzia infatti come il citato Regolamento regionale 4 gennaio 2016, n. 1 sia stato abrogato dal Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”.</p>	<p>Si accoglie la riserva e si provvede a modificare l'art. 80, comma 1 ed a stralciare il 3 e conseguentemente il comma 6.</p>
<p><u>Relativamente agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.</u>  6. Per correttezza e migliore comprensione della documentazione, si propongono le seguenti modifiche puntuali al Documento QC_Rel_All_11_1_VS16_RIR:  - Capitolo 2 – secondo capoverso e Capitolo 3 – ultimo capoverso  Modificare la frase “...di cui uno oggetto di notifica del 30/05/2016 in fase di istruttoria ai sensi della L.R. 26/2003” con la più corretta “...di cui uno oggetto di notifica del 30/05/2016 la cui Scheda tecnica è in fase di istruttoria ai sensi della L.R. 26/2003”.  - Capitolo 5 - Paragrafo 5.1</p>	<p>Riserva accolta, si provvede ad apportare le correzioni all'Allegato 11 del QC.</p>

<p>Modificare il riferimento alla data di aggiornamento dei dati, al novembre 2017 in coerenza con la tabella A.</p> <p>- Capitolo 5 - Paragrafo 5.2- Tabella A Sostituire in tabella il riferimento “articolo 13” con il più corretto e coerente con altri testi “soglia inferiore” ed il riferimento “articolo 15” con “soglia superiore”.</p> <p>Si chiede che tale distinzione venga corretta anche ovunque presente nel testo di tutta la documentazione predisposta.</p> <p>- Capitolo 5 - Paragrafo 5.3 - Nota n. 1 Sostituire la frase “iter procedimentale per la validazione delle aree di danno”, con la più corretta e pertinente frase “iter procedimentale istruttorio della scheda Tecnica”.</p> <p>- Paragrafo 5.6.1 – tabella M – ultimo capoverso Modificare nel testo che precede la tabella, la frase “informazioni fornite dai Gestori nella Scheda Tecnica”, con la più corretta “informazioni fornite dai Gestori nella documentazione”.</p>	
<p><u>Relativamente alle zone di protezione dall'inquinamento luminoso.</u></p> <p>7. Si rileva che la semplificazione dei disposti normativi non segue nel testo delle norme il medesimo approccio; si sceglie infatti di non inserire nell'articolo almeno i punti salienti della disciplina riguardanti le Zone di particolare protezione dall'Inquinamento luminoso mentre in altre tematiche (esempio, quella degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante) la disciplina regionale viene ripresa e riportata in moltissime parti. Con riferimento all'articolo 93 delle Norme di attuazione “Zone di protezione dall'inquinamento luminoso” si chiede tuttavia di modificare il disposto normativo aggiungendo il riferimento alla direttiva applicativa della legge come di seguito “I Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette e dei siti di Rete Natura 2000, adeguano i propri strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentari recependo tali individuazioni e le relative disposizioni di protezione definite dalla L.R. 19/2003 e dalla direttiva applicativa della legge”.</p>	<p>Riserva accolta, si provvede ad inserire il richiamo alla direttiva applicativa in calce all'art. 93, comma 1.</p>

### **3. Osservazione d'ufficio e riscontro ai contributi degli enti competenti in materia ambientale**

#### **Servizio Pianificazione Territoriale - Osservazione d'ufficio**

Con riguardo alla Variante specifica al PTCP adottata con Del. di C.P. n. 2 del 15/02/2018, il Servizio Pianificazione Territoriale formula la seguente osservazione articolata in più punti:

- vista la Del. di C.C. n. 9 del 17/03/2018 del Comune di Viano relativa all'adozione di una Variante al PSC in località Isola T.Faggiano-T.Arbiola e conseguente variante cartografica al PTCP e PTPR relativa all'aggiornamento delle perimetrazioni del dissesto ed alla eliminazione di errori materiali in tale località, atti pervenuti a questa Provincia in data 19/03/2018 prot. 6093, si ritiene opportuno allineare la tav. P6 "*Carta inventario del dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da consolidare e trasferire*", tavoletta , con le modifiche apportate dal PSC del Comune di Viano, modifiche che hanno già ottenuto l'approvazione del Tavolo tecnico istituito ai sensi della D.G.R. 126/2002, per l'aggiornamento della cartografia e delle norme relative al dissesto idrogeologico della Provincia di Reggio Emilia, riunitosi il 30/01/2018 in conformità all'Intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI (sottoscritta il 15/06/2010 da Autorità di Bacino del fiume Po, Regione e Provincia di Reggio Emilia); si modifica in conseguenza anche la rispettiva tav. P13;
- rilevato che in data 3/04/2018 è stata trasmessa alla Provincia (prot. 7172) la Determinazione dirigenziale n. 1549 del 29/03/2018 di ARPAE SAC di Reggio Emilia, di conclusione del procedimento di valutazione della Scheda Tecnica di cui all'art. 6 della L.R. 26/2003 presentata dalla ditta Silcompa Spa di Correggio (stabilimento classificato a rischio di incidente rilevante), si provvede ad aggiornare in tal senso gli elaborati interessati che riportavano ancora i riferimenti alla procedura in corso (Allegato QC 11 e Elaborato P12) ed a recepire, altresì, le aree di danno definitive;
- vista la Delibera di G.R. n. 1173 del 2017 recante "Approvazione della modifica della perimetrazione e zonizzazione dell'abitato di Baiso capoluogo, comune di Baiso (RE), ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7" si aggiornano i riferimenti normativi riportati nell'Allegato 8 alle Norme di Attuazione;
- In data 14/03/2016 con determinazione dirigenziale n. 137 è stata alienata una piccola porzione del Parco di Roncolo sita in comune di Quattro Castella, non significativa sotto il profilo ecologico-ambientale. Tenuto conto che il Parco è individuato quale unità funzionale della Rete ecologica polivalente provinciale si provvede a correggere il perimetro riportato della tav. P2;
- Si provvede, infine, a correggere alcuni errori materiali nella predisposizione degli elaborati testuali e cartografici, puntualmente elencati di seguito:

Norme di attuazione: il comma 2ter dell'art. 18, relativo alla disposizione che limita al livello di interesse comunale tutte le previsioni non ricomprese nelle tipologie del comma 2bis o di cui all'Allegato 6 NA va riportato dopo il comma 3 che riguarda ancora le strutture di vendita di livello sovracomunale;

all'art. 56, comma 2 si aggiunge il richiamo alla tav. P7 quale elaborato di riferimento per l'applicazione dell'art. 58;

all'art. 61, comma 7bis si provvede a correggere il riferimento all'autorità con la quale valutare le condizioni di rischio idraulico, conformemente ai disposti del vigente PAI;

all' art. 75, si provvede a sostituire tutti i riferimenti alla DAL 112/2007 con la DGR 2193/2015 anche nei commi da 3 a 6. Si provvede, inoltre, a correggere nei commi 3, lett. h) e 6, lett. a) il valore degli spessori, modificato dalla DGR, da "> di 5 metri" a "> 3 metri".

#### Elaborato NA7

Si segnalano alcuni refusi: il riferimento normativo alle strutture in avanzato stato di degrado in sesta colonna della tabella di cui al cap. 7.3 non è l'art. 50 comma 6 c), ma l'art. 50 comma 6 lettera d) punto 1); il riferimento normativo ai beni culturali in quinta colonna non è il Titolo II, ma Parte II;

#### Tav. P13

La Tavoletta 201NO non corrisponde nel contenuto, in quanto tavola e cartiglio sono entrambi riferiti alla tavoletta 218NO. Ancora, la tavoletta 218NO presenta un errore nel cartiglio in quanto denominato e individuato come 218NE;

#### Elaborato P12

Nelle schede grafiche dello stabilimento SILCOMPA va corretta la localizzazione a piè di pagina, che indica erroneamente il comune di Casalgrande.

La schede 2C, 2D, 4C, 4D non riportano la localizzazione del comune interessato sempre a piè di pagina e nella scheda 3G va corretta la localizzazione, che indica erroneamente il comune di Correggio, così come nella scheda 5F va corretta la localizzazione, che indica erroneamente il comune di Boretto.

La scheda 7H riportante l'inquadramento dello stabilimento della Silcompa e delle relative aree di danno nella tav. P5a del PTCP, riporta tuttavia, per errore materiale, elementi di tutela paesaggistica non pienamente corrispondenti a quelli approvati (strade storiche e zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale). Si provvede quindi a rieditare la scheda con le tutela paesistiche corrette. Si corregge anche l'elaborato QC Allegato 11.

L'osservazione viene integralmente accolta.

## **Contributi alla VALSAT**

### **Contributo dell' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area affluenti Po**

In data 9 aprile 2018 è pervenuto alla Provincia (prot. 7609) il contributo del Servizio Area affluenti Po dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Il contributo ha per oggetto i seguenti punti:

1. le disposizioni di cui all'art. 58 del PTCP hanno il fine di tutelare i caratteri geomorfologici e fisici riscontrabili in zona perifluviale, compresa la loro molteplice valenza funzionale; si ritiene che limitare la tutela delle zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico alle aree collinari e montane rappresenti un abbassamento del livello di protezione di queste aree; pertanto si propone di integrare l'art. 58, comma 2, con la parte "e quelle di alta pianura adiacenti la pedecollina" anche al fine di preservare ambiti meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza territoriale s.l.;
2. lo studio idraulico di dettaglio, promosso da Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e Regione Emilia-Romagna, "Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Autorità di Bacino del Fiume Po (DGR 747/2017)" nell'area del nodo idraulico a sud dell'abitato di Rubiera è tutt'ora in corso di definizione; si conferma che in tale zona sono in vigore le delimitazioni delle Fasce Fluviali così come definite nella Tavola P7 e relative Norme di Attuazione del PTCP 2010.

#### **Riscontro**

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Regione Emilia-Romagna in merito a "Fasce fluviali e rischio idraulico: recepimento della variante PAI-PGRA 2016 e precisazioni normative" (cfr. punto 11 - DGR 1703/2017) e di valutare le osservazioni riguardanti i medesimi temi presentate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Servizio Area Affluenti Po, si è provveduto a convocare il Tavolo tecnico provinciale istituito ai sensi della D.G.R. 126/2002 per l'aggiornamento della cartografia e delle norme relative al dissesto idrogeologico - Gruppo di lavoro PAI-PTCP, che si è riunito l'11/05/2018 e l'11/06/2018, data in cui è stato sottoscritto il verbale conclusivo, che si allega.

Gli esiti degli approfondimenti tecnici effettuati hanno condotto a modifiche degli elaborati cartografici che nella sostanza recepiscono le sollecitazioni di cui al punto 1. del contributo in merito al mantenimento di un adeguato livello di protezione delle fasce perifluviali.

In relazione al punto 2., poiché il recepimento delle fasce fluviali derivanti dalle mappe di pericolosità del PGRA, anche nel quadrante territoriale di Rubiera, deriva da una esplicita richiesta espressa nella DGR 1703/2017, del contributo non si tiene conto. Tuttavia le attente valutazioni effettuate in sede di tavolo tecnico hanno condotto ad una modifica della Tav. P7 riguardante la perimetrazione della fascia B nella regione retrostante le fasce "B di progetto" lungo il T. Tresinaro. Il nuovo limite - che risponde maggiormente ai principi di cautela - è definito dall'involuppo dei limiti delle fasce B del PTCP 2010 e della P2 del PGRA recepita nella presente variante, allo scopo di garantire il maggior livello di tutela e una corretta applicazione delle disposizioni normative del PTCP-PAI, nelle more del recepimento degli esiti dello specifico studio in corso.

Si rimanda al verbale conclusivo sopracitato per una disamina dettagliata degli approfondimenti effettuati e delle modifiche cartografiche da essi derivanti, che riguardano le seguenti tavole P7: 200110; 200130; 200140; 200150; 200160; 201100; 201140; 218040; 219010.

Si modificano in conseguenza anche le rispettive tavolette dell'elaborato P13.

**ALLEGATO. Tavolo tecnico provinciale (D.G.R. 126/2002). Verbale seduta conclusiva 11 giugno 2018.**

**Tavolo tecnico provinciale istituito ai sensi della D.G.R. 126/2002 per l'aggiornamento della cartografia e delle norme relative al dissesto idrogeologico -  
Verbale incontro conclusivo 11/06/2018**

Oggetto: Variante specifica al PTCP della Provincia di Reggio Emilia adottata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 2 del 15/02/2018

Così come deciso nella riunione dell'11 maggio u.s., per ottemperare a quanto richiesto dalla Regione Emilia-Romagna in merito a "Fasce fluviali e rischio idraulico: recepimento della variante PAI-PGRA 2016 e precisazioni normative" (cfr. punto 11 - DGR 1703/2017) e per valutare il contributo e le osservazioni riguardanti i medesimi temi presentate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Servizio Area Affluenti Po (inoltrate con note n. 48466/2017 e n. 15536/2018), si è provveduto a convocare, con nota n. 12402/2018 del 04/06/2018, il Tavolo tecnico provinciale, che si è riunito in data odierna al fine di concertare soluzioni condivise alle problematiche emerse nel precedente incontro.

Sono presenti:

Anna Campeol, Barbara Casoli, Renzo Pavignani (Provincia di Reggio Emilia);

Tommaso Simonelli (Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, di seguito AdB);

Patrizia Ercoli, Franco Ghiselli (Regione Emilia-Romagna - Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica);

Alessio Campisi (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Servizio Area Affluenti Po, di seguito Agenzia STPC).

Gli argomenti oggetto dell'incontro e della valutazione del tavolo sono di seguito riportati.

Per quanto riguarda il recepimento delle mappe di pericolosità del PGRA anche nel quadrante territoriale di Rubiera (rispetto al quale nel precedente incontro del tavolo tecnico era stata formulata la proposta di inserire nella Tav. P7 il "limite dell'ambito di applicazione dell'art. 68, commi 4 e 5", definito sulla base dell'andamento del limite delle fasce B del PTCP 2010 e della Variante specifica) la Provincia relaziona in merito agli approfondimenti relativi alla legittimità - in termini giuridici - di tale nuovo elemento progettuale.

Dall'approfondimento effettuato è emersa la convinzione che la delimitazione delle fasce fluviali non è tassativamente legata alle nuove aree allagabili P3, P2 e P1 del PGRA. Ciò è vero in linea

generale, ben potendo sussistere però delimitazioni più vincolanti se esitate dal confronto tecnico con le autorità competenti (Regione, Agenzia STPC, AdB) dopo l'adozione della variante e recepite nelle deliberazioni degli enti ai fini dell'aggiornamento dell'intesa PAI-PTCP.

In particolare per quanto riguarda l'asta del Tresinaro nel territorio rubierese, è la stessa Regione che con la DGR n. 747 del 2017, ha riconosciuto che (cfr. la Premessa dell'allegato tecnico):

*“gli approfondimenti effettuati dall'Autorità di bacino del fiume Po nel corso della redazione del PGRA hanno evidenziato, nel bacino del fiume Secchia, un'elevata criticità associata alla concomitanza delle piene del torrente Tresinaro e del fiume Secchia; il torrente Tresinaro è inoltre caratterizzato, lungo il suo corso, da marcate criticità idrauliche in corrispondenza dei centri abitati rivieraschi; in particolare, il capoluogo di Rubiera si trova in fregio al torrente Tresinaro e alla confluenza di quest'ultimo con il fiume Secchia, circostanza che rende chiaramente più gravosi gli effetti di eventuali eventi di piena in corrispondenza del centro urbano; tali caratteristiche, associate all'intensa urbanizzazione delle aree limitrofe ai due corsi d'acqua, fanno sì che l'obiettivo della messa in sicurezza del capoluogo sia da ricercare attraverso un insieme di azioni di diversa natura e coordinate tra di loro;*

*disponendo quindi l'attivazione di una collaborazione istituzionale con l'Autorità Distrettuale al fine di un approfondimento conoscitivo e valutativo delle condizioni di rischio;*

*e che gli esiti dei suddetti approfondimenti, coordinati nell'ambito del Gruppo di lavoro interistituzionale composto da Comune di Rubiera, Provincia di Reggio Emilia, Regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e Autorità (di seguito “Gruppo Tresinaro”), insediatosi il 25/11/2015, integreranno il quadro tecnico-conoscitivo disponibile, costituendo il presupposto per un aggiornamento della pianificazione di distretto e di emergenza.”*

Si ritiene, dunque, che l'intesa PTCP-PAI possa introdurre, nelle zone retrostanti la fascia "B di progetto" limitrofe a quelle urbanizzate, una specifica cautela nella delimitazione delle fasce fluviali della regione sopra interessata, nel senso di mantenere anche l'attuale delimitazione della fascia B, più ampia in alcune porzioni della delimitazione delle aree P2 del PGRA (posizionate nei tratti arginati, per scelta metodologica, sui rilevati arginali considerati per assunto insormontabili).

Peraltro diversi richiami della DGR n.1300/2016 di applicazione del PGRA inducono a ritenere che le aree esondabili non siano sempre esaustive della pericolosità effettiva valutabile in loco: ad esempio il paragrafo 2) delle Disposizioni generali, quarto alinea del documento tecnico allegato alla suddetta deliberazione, in base a cui gli enti a vario titolo competenti devono effettuare una

sovrapposizione tra le aree esondabili del PGRA e le fasce fluviali del PTCP-PAI, onde individuare aree del territorio per le quali sono confermate norme e disposizioni che ne regolamentano l'uso, al fine della tutela di persone e beni verso possibili fenomeni alluvionali.

Dopo una ulteriore valutazione con l'ausilio della relativa cartografia viene, pertanto, condivisa la proposta di modificare nella Tav. P7 la perimetrazione della fascia B nella regione retrostante le fasce "B di progetto" lungo il T. Tresinaro. Il nuovo limite - che risponde maggiormente ai principi di cautela - sarà definito dall'involuppo dei limiti delle fasce B del PTCP 2010 e della P2 del PGRA recepita nella Variante specifica in esame, allo scopo di garantire il maggior livello di tutela e una corretta applicazione delle disposizioni normative del PTCP-PAI, nelle more del recepimento degli esiti dello specifico studio in corso.

Riguardo alla validazione della definizione delle porzioni dei depositi alluvionali da sottoporre alle disposizioni di cui all'art. 58, comma 2, il gruppo di lavoro ha sviluppato un approfondimento basato sulla valutazione delle interferenze tra la dinamica fluvio-torrentizia dell'asta principale e degli affluenti ed i depositi alluvionali terrazzati.

Vengono di seguito riepilogati gli esiti delle valutazioni effettuate in occasione dell'incontro precedente integrati da ulteriori contributi tecnici forniti dall'Agenzia STPC.

#### Torrente Enza

Sulla base del confronto tra l'andamento delle fasce fluviali e i depositi alluvionali rappresentati nella Tav. P6, oltre che da valutazioni sulla possibile relazione tra il corso d'acqua e i suddetti depositi alluvionali nell'area di alta pianura, si ritiene di modificare la posizione del limite collina/pianura proposta nel piano adottato. Pertanto si posiziona la chiusura dei terrazzi sulle fasce fluviali a valle della confluenza del Rio Bottazzo, che ha causato, in tempi anche recenti, problemi connessi a dinamica torrentizia.

#### T. Modolena

Con i medesimi criteri descritti al punto precedente, si ritiene di spostare verso valle la posizione del limite collina/pianura proposta nel piano adottato, ricomprendendo i terrazzi "b2" in sinistra idraulica del torrente fin dove individuati cartograficamente dalla tavola P6, in quanto morfologicamente collegati al corso d'acqua e non escludibili a priori da dinamiche torrentizie a seguito di fenomeni intensi. In destra idrografica, oltre che i terrazzi b2 vengono ricompresi anche i depositi alluvionali di ordine superiore, in ragione della specifica conformazione morfologica della



# PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

sponda destra.

## T. Crostolo

I componenti del tavolo tecnico ritengono necessario traslare il limite proposto nel piano adottato come da cartografia allegata; a valle della nuova posizione non sono cartografati, esternamente alle fasce A e B, depositi alluvionali terrazzati.

## T. Lodola-T. Rodano

Il limite pianura/collina proposto nel piano adottato è confermato; peraltro a valle dello stesso non sono stati cartografati depositi alluvionali terrazzati.

## T. Tresinaro

Si conferma la posizione del limite pianura/collina, a valle del quale non sono stati cartografati, nella Tav. P6, depositi alluvionali terrazzati; si condivide la proposta di piano di mantenere all'interno della perimetrazione della zona sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 58, comma 2 anche la modesta porzione di deposito alluvionale terrazzato posta immediatamente a valle del limite cartografato, oltre il quale non sono comunque rappresentati nella tav. P6 tali depositi.

## F. Secchia

Si conferma la posizione del limite pianura/collina, in relazione alla conformazione morfologica del fiume Secchia a valle dello stesso. A nord di tale limite, inoltre, non è presente nel piano la Tav. P6, dalla quale desumere la perimetrazione dei depositi alluvionali terrazzati.

Reggio Emilia, 11/06/2018

Anna Campeol

Barbara Casoli

Renzo Pavignani



PROVINCIA  
DI REGGIO EMILIA

Tommaso Simonelli

Patrizia Ercoli

Franco Ghiselli

Federica Manenti